
STATUTO SOCIALE DELLA BANCA POPOLARE VESUVIANA

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione

E' costituita la BANCA POPOLARE VESUVIANA Società Cooperativa.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Art. 2-Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 salvo proroga.

La Società ha sede legale e amministrativa in San Giuseppe Vesuviano (NA) presso gli Uffici della Direzione generale, mentre il domicilio dei soci - a tutti gli effetti di legge - è quello risultante dal libro dei soci.

Potranno essere istituite filiali e rappresentanze su delibera del Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la Società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 51,65 (cinquantuno/65) che possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13.

In via ordinaria le azioni saranno emesse su delibera del Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia.

Art. 6 - Prezzo delle azioni

Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Art. 7 – Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Il socio può acquistare azioni a nome dei figli minori esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 10 azioni.

Art. 8 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta nella quale vanno indicati:

- a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a quello determinato al precedente articolo 7 comma 4;
- b) le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale;
- c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.

Art. 9 - Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle prescrizioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre, con raccomandata a.r., istanza di revisione al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del presente Statuto, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 46 e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10 - Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, previo, qualora occorra, versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo.

L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, previa intimazione preventiva da parte degli Amministratori.

Art. 11 - Cause di inammissibilità a socio

Non possono essere ammessi a far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa o che abbiano costretto la stessa ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contratte verso la medesima e tutti coloro che abbiano riportato condanne che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 12 - Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare delle azioni e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13 Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14 - Recesso del socio

Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile nei casi consentiti dalla legge con le modalità e gli effetti da essa previsti.

E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 15 Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art.6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16 - Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero, salvo il caso di compensazione ai sensi dell'articolo 15.

Il diritto di rimborso si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 - Acquisto delle proprie azioni

La società, con delibera del Consiglio di amministrazione può acquistare proprie azioni nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 54 e comunque entro i limiti stabiliti dall'art. 2529 c.c.

Il valore nominale delle azioni proprie detenibili viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10% del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 18 - Dividendo

I diritti patrimoniali sono esercitati dal socio, ovvero dal titolare delle azioni, nelle modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divennero esigibili, andranno in aumento del fondo di riserva straordinaria.

Art. 19 - Vincoli su azioni

Le azioni si intendono, per patto sociale, vincolate in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del socio e relativamente a tali azioni è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della Società.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, se nominato;
- d) al Collegio dei sindaci;
- e) al Collegio dei probiviri;
- f) alla Direzione generale.

Sezione I Assemblee dei soci

Art. 21 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le Assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie, secondo la distinzione effettuata dal Codice Civile e sono analiticamente disciplinate dai successivi articoli.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori, il Presidente del Collegio sindacale, i Sindaci e i Provisori e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio sindacale, alla Società di revisione legale dei conti cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori e di dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, ultimo comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea riceve un'adeguata informativa da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: il Mattino, la Repubblica, il Corriere della Sera, il Denaro, Il Sole 24 ore o altri quotidiani a tiratura almeno regionale, nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso però, il giorno della seconda convocazione deve essere differente da quello fissato per la prima convocazione.

In caso di mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 co. 2 c.c., l'avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e la stessa sia sottoscritta da tutti i richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 23 - Ordine del giorno delle assemblee

L'ordine del giorno delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è stabilito dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 22 primo e quarto comma.

Art. 24 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata nel termine di due giorni non festivi prima dell'Assemblea e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

La Società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel libro dei soci, a norma dell'articolo 10, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Il ritiro del biglietto di ammissione all'Assemblea può essere effettuato solo dall'avente diritto o da altro socio munito di delega, con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale facultato.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e che non trovasi nelle condizioni di esclusione previste dal quinto comma dell'art. 2372 c.c.

Le deleghe, valide tanto per la prima che per la seconda convocazione, devono contenere il nome del rappresentante e la firma del delegante che deve essere autenticata dal presidente della Società o da un notaio; la firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 25 Regolamento assembleare ed elezione cariche sociali

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

In caso di contrasto tra le disposizioni di Statuto ed il Regolamento assembleare prevarranno le prime.

La candidatura di soci alle cariche sociali, ovvero anche di non soci per quelle sindacali, e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea avvengono in osservanza delle regole di seguito specificate.

Ha diritto a candidarsi a Consigliere di amministrazione ciascun socio iscritto al Libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

I Consiglieri di amministrazione sono nominati sulla base di liste predisposte dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

All'elezione dei consiglieri si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne gli ultimi due;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti i candidati indicati al primo e secondo posto.

Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati in numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo, di cui il primo concorre alla carica di Presidente, e due alla carica di sindaco supplente.

E' eletta la lista che riceve il maggior numero di voti.

Le liste dei candidati, amministratori, sindaci e probiviri, devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

Nessun candidato può concorrere a più cariche ovvero in più liste per la stessa carica, a pena di ineleggibilità.

Ciascun candidato, ad eccezione dei Consiglieri e Sindaci uscenti, deve essere presentato, con firme autenticate da un Amministratore o uno dei dipendenti incaricati dal Consiglio di amministrazione presso la Sede o Filiali, ovvero da un Pubblico Ufficiale, da gruppi di Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del totale degli aventi diritto al voto in Assemblea, iscritti al Libro soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Unitamente alla candidatura deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale, con cui i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere di amministrazione ovvero di Sindaco. Ciascun socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto; la Direzione della Banca dovrà provvedere per tempo alla verifica della regolarità formale delle candidature presentate, relazionando in caso di irregolarità al Consiglio di amministrazione che escluderà i candidati irrisultalmente designati, dandone loro comunicazione.

L'Assemblea ordinaria nomina a maggioranza di preferenze fra i soci candidati in possesso dei requisiti cinque probiviri effettivi e due supplenti.

L'elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene, a scrutinio segreto, tramite schede elettorali.

Sulla scheda elettorale il voto viene espresso per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale apponendo un contrassegno a fianco della lista prescelta e per il Collegio dei probiviri a fianco del nominativo prescelto.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Gli eletti alle cariche sociali devono comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro quindici giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina.

Nel Regolamento assembleare sono inoltre disciplinate le modalità operative di votazione, di scrutinio dei voti e di proclamazione dei risultati.

Art. 26 - Presidenza dell' Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art. 27- Costituzione dell' Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo di essi.

Tuttavia anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di oltre un terzo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, il trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 28 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 29 - Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30 - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione II

Il Consiglio di amministrazione

Art. 31- Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri su determinazione dell'Assemblea con relativa delibera valida e proposta del Consiglio di amministrazione, eletti dalla stessa tra i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il numero dei Consiglieri fissato dall'Assemblea rimarrà fermo per ogni successiva nomina del Consiglio di amministrazione, o di una sua parte, e potrà essere variato solo con successiva delibera assembleare.

Almeno 4 Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi operativi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva.

Almeno due Consiglieri debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio in corso o in quello precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione chi ricopre più di 6 (sei) incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere, di norma, l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

Sono ineleggibili e decadono dalla carica di consigliere coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza, previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione proposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

-
- c) abbiano emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, incorrendo nelle sanzioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.L. 30.12.99 n. 507 e seguenti;
 - d) abbiano ricevuto decreto di citazione in giudizio per i reati di cui alla Legge 9.10.90 n. 309 nonché art. 416 bis, 575 c.p., art. 644 e 648 bis, 648 ter c.p.;
 - e) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva salvo gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

Inoltre, le cariche di consigliere di amministrazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta di parte una delle pene previste dalla lettera e) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

I consiglieri devono portare a conoscenza del Consiglio di amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base di informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Banca.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 32 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2386 comma primo del c.c.

In nessun caso gli amministratori nominati per sostituzione, anche se in momenti diversi, potranno essere in numero uguale o superiore a quello degli amministratori di nomina assembleare.

Verificandosi l'ipotesi del venir meno di più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si procede a norma dell'art. 2386 secondo comma del c.c.

Art. 33- Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi componenti.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 32 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente della Società.

Egli sorveglia l'andamento della Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Art.34 -Compenso degli amministratori

Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci per un importo complessivo globale non superiore al 5% della media dell'utile netto, disponibile dopo il riparto di cui all'art. 53, relativo ai tre esercizi precedenti a quello di riferimento.

Il Consiglio di amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.35 -Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Può essere convocato anche dal Collegio sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata con gli stessi mezzi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 c.c., gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio sindacale situazioni di interessi di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 36 -Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 - Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art.38- Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;
- le linee strategiche e i piani industriali;
- l'eventuale costituzione di organismi o comitati interni;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico dei componenti la Direzione generale e degli altri dirigenti;

-
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
 - l'eventuale costituzione di commissioni con funzioni consultive;
 - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni emanate dall'Organo di Vigilanza;
 - la determinazione dei regolamenti interni;
 - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo.

Il Consiglio di amministrazione può procedere nel corso dell'esercizio ad assegnazioni a titolo di liberalità per finalità di beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale nel limite del 5% degli utili annuali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Inoltre, per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti, deleghe potranno essere conferite a singoli Amministratori.

E' inoltre attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

Art. 39 - Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può nominare il Comitato esecutivo - cui delega proprie attribuzioni - composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti nel proprio ambito, del quale faranno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, e ne stabilisce le modalità di funzionamento determinandone i limiti della delega.

In caso di urgenza, il Comitato esecutivo potrà assumere qualsiasi decisione anche eccedente i limiti della delega ricevuta, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio le relative deliberazioni nella sua prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi lo sostituisce a norma del presente Statuto, che provvede altresì a darne avviso ai componenti del Collegio sindacale.

Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola, ogni quindici giorni.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato esecutivo può eleggere tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore generale, un dirigente o un funzionario dell'Istituto.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37.

Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo se nominato, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 40 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo, se nominato, al Direttore generale, ad altri componenti della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

Nei casi di assoluta e prorogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

Sezione III

Collegio sindacale e Controllo contabile

Art. 41 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale adempie le funzioni e i compiti demandatigli dalla legge.

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra soci e non soci, designa il Presidente del Collegio sindacale e fissa altresì gli emolumenti annuali - validi per tutta la durata dell'incarico - e le medaglie di presenza.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgono attività in concorrenza con quella Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

Tutti i componenti il Collegio sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

I componenti del Collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico, anche se non appartenenti al gruppo.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 42 - Durata in carica -Sostituzione dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 43 - Compiti, obblighi e poteri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Al Collegio sindacale incombe l'obbligo di verificare la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, anche sulla base dei flussi informativi provenienti da queste, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia su tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Art. 44 - Funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

I sindaci devono provvedere, a conclusione della riunione tenutasi con le modalità di cui sopra, a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante

Art. 45 - Controllo legale dei conti

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione legale dei conti, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci.

L'incarico viene conferito e può essere revocato secondo le previsioni di legge.

La Società di revisione designata comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui all'art. 52, 2° comma, del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Essa ha l'obbligo di operare nel continuo attraverso adeguate forme di coordinamento col Collegio sindacale.

Art. 46 - Collegio dei probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci cinque probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 47 - Competenza del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'articolo 15.

Il Collegio integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'articolo 9, comma terzo, del presente Statuto.

Art. 48 - Direzione generale

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 49 - Funzioni del Direttore generale

Il Direttore generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 40.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore generale si avvale degli altri componenti la Direzione generale.

Il Direttore generale è il capo del personale e della struttura; egli può fare proposte di assunzioni, di impieghi e di promozioni e sospendere provvisoriamente i dipendenti, riferendone al Presidente.

Il Direttore generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione designato, ovvero, in mancanza, dal dipendente che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo.

La nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei componenti la Direzione generale sono deliberati dal Consiglio di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Art. 50 - Decentramento funzionale dell'Esecutivo

Le Filiali, di ogni ordine e grado, dipendono dalla Direzione generale.

Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 51 - Poteri di Firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di Revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria dal Consiglio, nonché dal Comitato esecutivo per le funzioni per le quali abbia ricevuto delega, al Direttore generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V BILANCIO

Art. 52 - Bilancio sociale

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Il bilancio sarà presentato al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, con gli allegati ed i documenti ad esso relativi.

Copia del bilancio corredata delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società incaricata del controllo contabile, verrà depositata durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea negli uffici della società per quei soci che volessero esaminarlo.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.53 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 10% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni;
- b) una quota non superiore al 5% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 - Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.